



REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA CALZATURIERA

ART. 1 COSTITUZIONE

Nell'ambito dell'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, si è costituito il Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori dell'Industria Calzaturiera, avente per scopo la divulgazione della cultura industriale e la omogeneizzazione del comportamento imprenditoriale.

ART. 2 REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI

Possono aderire al Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori dell'Industria Calzaturiera gli imprenditori, i figli di imprenditori e i dirigenti di età compresa fra i 18 e i 40 anni.

I requisiti relativi ai titoli di appartenenza e alla fascia di età devono essere comprovati dal gruppo territoriale di appartenenza.

Gli appartenenti al gruppo devono provenire da aziende associate ad A.N.C.I.. La domanda di adesione al gruppo deve essere indirizzata alla segreteria del gruppo e sottoscritta da colui che intende aderire.

La domanda è sottoposta alla ratifica del Comitato Esecutivo. Contro il diniego all'ammissione è previsto il ricorso al Comitato Direttivo del gruppo.

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

Gli aderenti al gruppo si obbligano a:

- osservare il regolamento e le delibere adottate dal Gruppo Giovani
- astenersi da iniziative in contrasto con le azioni e le direttive del gruppo e dell' A.N.C.I.

- far parte del gruppo dalla data di ammissione, con rinnovo tacito di anno in anno, qualora non siano intervenute dimissioni o non si sia superato il limite di età.

**ART. 4
LE ENTRATE**

Le entrate del gruppo sono costituite dai contributi annuali dell'A.N.C.I., dai contributi straordinari, lasciti e donazioni, provenienti da aderenti e/o da terzi non associati, e dai proventi di attività di gruppo.

**ART. 5
ORGANIZZAZIONE**

Il Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori dell'Industria Calzaturiera è organizzato in:
Assemblea, Comitato Direttivo, Comitato Esecutivo, Presidenza, Commissioni di Lavoro, Segretario Generale.

**ART. 6
ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dagli aderenti al Gruppo Nazionale di cui al precedente articolo due, e in regola con le direttive e i principi sanciti da A.N.C.I., fra cui il pagamento della quota associativa da parte dell'azienda di provenienza.

L'Assemblea avrà luogo a seguito di delibera del Comitato Direttivo e sarà convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso a ciascun associato spedito almeno dieci giorni prima di quello della convocazione.

Nell'avviso dovranno essere specificati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del gruppo o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

L'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori e determina le modalità delle votazioni.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 Ottobre per la relazione annuale del gruppo nazionale.

Ogni due anni l'Assemblea eleggerà il Comitato Direttivo nelle modalità di cui all'articolo 7.

L'Assemblea ratifica la proposta di regolamento e le relative modifiche presentate dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre, dietro richiesta di un decimo degli aderenti al gruppo e del Comitato Esecutivo.

Per l'Assemblea è richiesta la partecipazione, anche per delega, di almeno un terzo del numero degli iscritti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Ogni aderente al gruppo può farsi rappresentare all'Assemblea da altro aderente avente diritto al voto, il quale non potrà rappresentare per delega più di tre aderenti.

La nomina dei componenti il Comitato Direttivo avverrà a scheda segreta ed a maggioranza o a votazione palese se accettata all'unanimità.

Le nomine scadono alla fine di ogni biennio e i componenti sono rieleggibili.

Le delibere assunte nelle Assemblee vincolano tutti gli aderenti, anche se non intervenuti, o non rappresentati o dissenzienti.

**ART. 7
COMITATO
DIRETTIVO:
COMPOSIZIONE
E FUNZIONI**

Il COMITATO DIRETTIVO è composto da:

- 1 rappresentante per ogni ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI TERRITORIALE in duplice inquadramento con ANCI, designato dalla Associazione di competenza;
- 5 rappresentanti eletti dall'Assemblea sulla base di un elenco composto da nominativi indicati dalle Associazioni Industriali Territoriali.

Nella nomina dei 5 rappresentanti si procederà come segue.
Ogni Associazione Industriali Territoriale indicherà 3 nominativi di propri rappresentanti, oltre a quello designato "di diritto".

I 5 rappresentanti che avranno ottenuto una maggiore votazione in ambito nazionale saranno inseriti nel Comitato Direttivo.

Ogni Associazione Industriale Territoriale non potrà avere nel Comitato Direttivo più di 3 rappresentanti.

In presenza di Associazioni monosettoriali "Regionali" o "Interprovinciali", ossia raggruppanti 2 o più province della medesima regione, l'Associazione designerà un proprio rappresentante per ciascuna provincia che rappresenta e tre da inserire nell'elenco a votazione.

L'Associazione "Regionale" o "Interprovinciale" non potrà comunque avere nel Comitato Direttivo più di 5 rappresentanti.

In assenza di segnalazioni da parte delle Associazioni Industriali Territoriali, non sono ammesse integrazioni.

Al Comitato Direttivo è demandato di nominare:

- a) Il Presidente
- b) I membri del Comitato Esecutivo
- c) I rappresentanti presso gli organi A.N.C.I. ed Enti pubblici e privati ecc. su proposta del Presidente

Le nomine di cui ai punti a), b) e c) devono avvenire fra i componenti il Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Al Comitato Direttivo sono altresì demandati i seguenti compiti:

- Attuare le direttive deliberate dall'Assemblea;
- Decidere sui ricorsi contro le mancate ammissioni dei soci;
- Determinare la data e le modalità di convocazione dell'Assemblea;
- Esaminare entro il 30 Ottobre di ogni anno il documento preliminare illustrativo delle attività programmate e delle relative posizioni di spesa affinché possa essere presentato all'A.N.C.I. per la predisposizione del proprio bilancio preventivo; ed esaminare per ciascun anno il conto consuntivo;
- Assumere le decisioni operative per il funzionamento e lo sviluppo dell'organizzazione nazionale dei giovani imprenditori dell'industria calzaturiera, e promuovere la presenza dei giovani imprenditori nell'ambito associativo e nel contesto sociale;
- Coordinare le attività dei gruppi territoriali;
- Nominare i componenti le commissioni di lavoro proposti dai coordinatori.

**ART. 8
COMITATO
DIRETTIVO:
CONVOCAZIONE**

I membri del Comitato Direttivo devono avere responsabilità di gestione nell'azienda di provenienza. Questo requisito sarà comprovato dall'Associazione Industriali Territoriale di appartenenza.

Il Comitato Direttivo è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato viene convocato dal Presidente con lettera indirizzata al domicilio dei membri, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telex, fax o e-mail spedito almeno tre giorni prima.

La partecipazione alle riunioni è delegabile e ogni componente ha diritto ad un voto proprio e ad un massimo di una delega.

Il Comitato Direttivo può deliberare a maggioranza semplice dei presenti.

I componenti durano in carica un biennio indipendentemente dalla posizione ricoperta nell'Associazione Industriali Territoriale di appartenenza o nell' A.N.C.I. e possono essere rieletti.

Il componente che per tre volte non partecipa alle riunioni, viene ritenuto dimissionario ed in tal caso verrà sostituito da persona proveniente dalla medesima Associazione Industriali Territoriale e su designazione della stessa, purchè non sia il medesimo nominativo.

Il componente dimissionario deve essere sostituito entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta di sostituzione inviata dalla Segreteria del Gruppo Giovani alla Associazione Industriali Territoriale di competenza, a mezzo e-mail, fax, telex o raccomandata.

Al Comitato Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, anche giovani imprenditori interessati alle attività ed iniziative rivolte ai giovani imprenditori calzaturieri.

**ART. 9
COMITATO
ESECUTIVO:
COMPOSIZIONE E
CONVOCAZIONE**

Il Comitato Esecutivo è composto da un rappresentante per ciascuna Regione calzaturiera, designato dal Comitato Direttivo e scelto tra i componenti del Comitato Direttivo stesso.

Ogni delegato ha diritto ad un voto, delegabile solo ad un membro del Comitato Direttivo proveniente dalla stessa Regione calzaturiera.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del gruppo nazionale.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Comitato Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e qualora lo richieda un terzo dei componenti il Comitato Direttivo, con almeno otto giorni di preavviso.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito quando sia presente almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

I membri del Comitato Esecutivo decadono con il Comitato Direttivo e sono rieleggibili.

In caso di mancata presenza a tre riunioni, il Comitato Direttivo provvederà a sostituire il componente assente.

**ART. 10
COMITATO
ESECUTIVO:
FUNZIONI**

E' compito del Comitato Esecutivo decidere su tutte le questioni demandategli dal Comitato Direttivo, svolgere tutte le funzioni ad esso delegate e sostituirsi al Comitato Direttivo nei casi di urgenza.

In particolare il Comitato Esecutivo ha le seguenti funzioni:

- decidere sull'ammissione e sulla decadenza dei soci;
- decidere sulla nomina del Segretario Generale, proposto dal Presidente, determinandone i compiti;
- decidere sulla organizzazione del gruppo indicandone l'indirizzo e l'azione;
- deliberare sugli argomenti ad esso sottoposti dal Comitato Esecutivo stesso;
- elaborare la proposta di regolamento del gruppo e le relative modifiche che saranno presentate all'Assemblea per la ratifica;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ai fini delle successive deliberazioni del Comitato Direttivo;
- nominare quattro Vice Presidenti su proposta del Presidente.

**ART. 11
PRESIDENZA**

Il Presidente rappresenta il Gruppo.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Esecutivo.

Egli provvede all'attuazione delle deliberazioni prese dall'Assemblea, dal Comitato Direttivo e dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente, in caso d'assenza o impedimento, è sostituito da un Vice Presidente; in presenza di più Vice Presidenti, da quello più anziano.

Il Presidente al termine del mandato parteciperà, per un quadriennio, con diritto di voto, ai Comitati Direttivo ed Esecutivo e in caso di mancata presenza a due riunioni del Comitato Direttivo e a tre riunioni del Comitato Esecutivo, il Presidente si intenderà dimissionario e non potrà essere sostituito.

Il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti nelle modalità previste negli artt. 7 e 10 del presente regolamento.

Nel caso non si raggiunga il quoziente richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Il Presidente e i Vice Presidenti sono eleggibili per non più di due bienni.

**ART. 12
SOSTITUZIONI NEI
COMITATI
DIRETTIVI ED
ESECUTIVI**

In presenza di mancate sostituzioni dei rappresentanti dimissionari dei Comitati Direttivo ed Esecutivo, i Comitati stessi si intenderanno validamente costituiti con un numero di componenti inferiori a quello inizialmente previsto. Si intende che in caso di segnalazione del rappresentante da parte dell'Associazione Industriali Territoriale, lo stesso verrà reintegrato immediatamente.

**ART. 13
COMMISSIONI DI
LAVORO**

I Vice Presidenti, in numero di quattro, sono responsabili di altrettante Commissioni di lavoro.

Le Commissioni di lavoro sono previste in numero di quattro e sono presiedute da un Vice Presidente che assume il ruolo di Coordinatore.

Alle Commissioni possono partecipare anche altri aderenti al gruppo, a discrezione del Coordinatore.

Le Commissioni di lavoro sono convocate dal Coordinatore almeno con 5 giorni di preavviso.

**ART. 14
RAPPRESENTANZE
DEL GRUPPO**

Il Comitato Direttivo nomina i rappresentanti del Gruppo proposti dal Presidente presso gli organi A.N.C.I., gli Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali, Amministrazioni, Istituzioni, ecc., previa proposta del Presidente, e scegliendoli fra i componenti il Comitato Direttivo stesso.

In seno agli organi A.N.C.I. è prevista la partecipazione: di due membri del Gruppo Giovani nel Consiglio Direttivo A.N.C.I., con diritto di voto, del Presidente del Gruppo in seno alla Giunta Esecutiva, senza diritto di voto.

In caso di 3 assenze consecutive si provvede alla sostituzione del rappresentante con un componente il Comitato Direttivo.

Un rappresentante del Gruppo Giovani deve, altresì, essere invitato alle Commissioni di lavoro previste in seno all' A.N.C.I..

**ART. 15
SEGRETERIA**

Il Comitato Direttivo e il Comitato Esecutivo sono assistiti da una Segreteria istituita presso l'A.N.C.I..

Il Segretario viene scelto dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente.

**ART. 16
RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.